



REGIONE MOLISE

GIUNTA REGIONALE

AREA PRIMA

SERVIZIO TUTELA E VALUTAZIONI AMBIENTALI - FITOSANITARIO REGIONALE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1869 DEL 31-03-2026

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (A.I.A.) RILASCIATA CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 4614 DEL 29/09/2016, COSÌ AGGIORNATA E RIESAMINATA CON LE SUCCESSIVE D.D. N. 4488 DELL'11/09/2017, N. 5530 DEL 22/10/2018, N. 3238 DELL'8/06/2021, N. 1547 DEL 27/03/2023 E N. 3910 DEL 31/07/2023, IN FAVORE DELLA DITTA FATER S.P.A. PER IL PROPRIO STABILIMENTO ADIBITO ALLA FABBRICAZIONE DI PRODOTTI CHIMICI A BASE DI CLORO E PEROSSIDO SITO NEL COMUNE DI CAMPOCHIARO (CB) –AGGIORNAMENTO.

La presente proposta di determinazione è stata istruita e redatta dalla Struttura di Servizio che esprime parere favorevole in ordine alla legittimità della stessa.

L'Istruttore/Responsabile d'Ufficio
ANTONELLO STOPPIELLO

Campobasso, 31-03-2026

IL DIRETTORE REGGENTE DEL SERVIZIO TUTELA E VALUTAZIONI AMBIENTALI - FITOSANTARIO

RICHIAMATE:

- la legge regionale 23 marzo 2010 n. 10, recante “Norme in materia di organizzazione dell’Amministrazione regionale e del personale con qualifica dirigenziale” e ss.mm. e ii.;
- la D.G.R. n. 176 del 20/03/2012 avente ad oggetto “Direttiva in merito alle competenze dirigenziali in applicazione della L.R. 10/2010 e ss.mm.”;
- la L.R. 4 maggio 2015 n. 8, recante “Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2015 in materia di entrate e di spese. Modificazioni e integrazioni di leggi regionali” e, in particolare, l’articolo 44 che introduce rilevanti modificazioni ed integrazioni alla citata L.R. n. 10/2010;
- la L.R. 13 Maggio 2025 n. 3, “Legge di stabilità regionale 2025”;
- la D.G.R. n. 9 del 09/01/2024 con cui è stata approvata l’organizzazione delle strutture dirigenziali dell’apparato burocratico della giunta regionale ai sensi dell’art.15 della citata L.R. n. 7/2023;
- la DGR n. 49 del 29 gennaio 2024 con cui è stato approvato il Piano dei controlli di regolarità amministrativa successiva della Regione Molise per l’anno 2024;
- la D.G.R. n. 142 del 12/03/2024 avente ad oggetto “Conferimento incarichi di responsabilità dei servizi regionali facenti capo all’apparato amministrativo della Presidenza della Giunta regionale, compreso il servizio avvocatura regionale, della Giunta regionale e della Direzione generale per la salute, ai sensi dell’articolo 20 della legge regionale 23 marzo 2010, n.10 e ss.mm. e ii., nonché dell’articolo 19 del d.lgs. 30 marzo 2001, n.165, e ss.mm. e ii. – Provvedimenti”;
- la D.G.R. n. 235 del 16/07/2025 di approvazione del nuovo organigramma dei Servizi Autonomi e dei Dipartimenti della Presidenza della Giunta Regionale, con relative declaratorie di funzioni;
- la D.G.R. n. 9 del 9 gennaio 2024 avente ad oggetto:” Atto di organizzazione delle strutture dirigenziali dell’apparato burocratico della giunta regionale ai sensi dell’art.15 della legge regionale 15 dicembre 2023, n. 7 – Provvedimenti”;
- la Deliberazione n. 193 del 27 giugno 2025 “Applicazione articolo 20 della Legge Regionale 23 marzo 2010, n. 10 e ss.mm.ii. – conferimento incarico dirigenziale Dott. Leonardo Giuliano e Ing. Gianpiero Di Stefano”;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e successive modifiche ed integrazioni recante le “Norme in materia Ambientale”;

VISTA la delibera n. 580/2007 con la quale la Giunta Regionale ha determinato le tariffe da porre a carico dei gestori per le attività istruttorie propedeutiche al rilascio delle autorizzazioni integrate ambientali;

VISTE le delibere n. 678/2007 e n. 541/2012, con le quali la Giunta Regionale ha affidato all’ARPA Molise le istruttorie relative alle istanze di Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.);

VISTA la D.G.R. n. 30/2018, avente ad oggetto: “*Rinnovo ed Aggiornamento, alla luce delle modifiche conseguenti all’entrata in vigore del Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104, delle convenzioni con ARPA Molise per le attività di Verifica di assoggettabilità alla Valutazione di Impatto Ambientale (VA), Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), Valutazione dei Piani di Gestione delle Terre e Rocce da Scavo*”;

VISTA la convenzione stipulata tra il Direttore del Servizio Tutela e valutazioni ambientali- Fitosanitario regionale ed il Direttore Generale dell’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Molise, allegata alla DGR n. 334 del 5 luglio 2024, che disciplina lo svolgimento delle istruttorie in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTO, in particolare, il comma 1, dell’art. 29-nonies, del decreto legislativo n. 152/06 che testualmente recita: “*Il gestore comunica all’autorità competente le modifiche progettate dell’impianto, come definite dall’articolo 5, comma 1, lettera l). L’autorità competente, ove lo ritenga necessario, aggiorna l’autorizzazione integrata ambientale o le relative condizioni, ovvero, se rileva che le modifiche progettate sono sostanziali ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera l-bis), ne dà notizia al gestore entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione ai fini degli adempimenti di cui al comma 2 del presente articolo. Decorso tale termine, il gestore può procedere alla realizzazione delle modifiche comunicate.*”

VISTE:

- la determinazione dirigenziale n. 4614 del 29/09/2016 con la quale è stata rilasciata l’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) in favore della società FATER S.p.A. con sede legale in Via Mare Adriatico, 122

del Comune di Spoltore (PE), per l'esercizio dello stabilimento di fabbricazione di prodotti chimici a base di cloro e perossido, sito in Via Cristofaro Colombo snc del Comune di Campochiaro (CB), alle condizioni stabilite nella Relazione Istruttoria redatta dall'ARPA Molise, nel Piano di Monitoraggio e Controllo nonché nell'istanza di autorizzazione presentata;

- le determinazioni dirigenziali n. 4488 dell'11/09/2017, n. 5530 del 22/10/2018, n. 3238 dell'8/06/2021, n. 1547 del 27/03/2023 e n. 3910 del 31/07/2023, corredate delle relative Relazioni Istruttorie dell'ARPA Molise, con le quali si è disposto l'aggiornamento dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con la suddetta D.D. n. 4614/2016;

PREMESSO che:

- la Società FATER S.p.A., con note acquisite al prot. regionale n. 27966 e n. 27968 del 23/02/2024, ha trasmesso istanza di modifica non sostanziale;
- il Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali, con nota prot. regionale n. 40436/2024 del 20/03/2024, ha chiesto il parere di competenza all'ARPA Molise;
- l'ARPA Molise, con nota acquisita al prot. regionale n. 5951/2024 del 16/04/2024, ha trasmesso la valutazione tecnica con valenza istruttoria e non decisoria;
- la Società FATER S.p.A., con nota acquisita al prot. regionale n. 60763 del 06/05/2024, ha comunicato ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1, del D. Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., l'intenzione di voler introdurre ulteriori "modifiche non sostanziali";
- il Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali, con nota prot. regionale n. 66865/2024 del 16/05/2024, richiamate le precedenti istanze acquisite in data 23/02/2024 e 08/04/2022, ha richiesto all'ARPA Molise di *"valutare l'ultima documentazione presentata e, quindi, di voler esprimere il proprio parere tecnico-scientifico, sia in merito alla sostanzialità o meno delle modifiche proposte nonché riguardo agli aspetti legati alle condizioni prescrittive da applicare rispetto al regime autorizzativo della vigente A.I.A.; di rivalutare, nel cumulo degli interventi, le modifiche progettuali proposte nel febbraio scorso, per le quali la società dovrà presentare integrazioni documentali; di effettuare una valutazione postuma delle modifiche progettuali presentate nell'aprile 2022, all'epoca non istruite, circa la sostanzialità o meno delle stesse; di rivalutare, nel cumulo degli interventi, tutte le modifiche progettuali proposte e sopra richiamate"*;
- la Società FATER S.p.A., con nota acquisita al prot. regionale n. 69572/2024 del 22/05/2024, ha chiesto chiarimenti in merito alla nota prot. regionale n. 66865/2024, in particolare sulla *sospensione del termine di cui all'ex art. 29-nonies, comma 1, del decreto legislativo n. 152/06*;
- il Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali, con nota prot. regionale n. 75248/2024 del 04/06/2024, ha dato riscontro alla suddetta richiesta e ribadito la necessità di fornire integrazioni in merito alla pratica del 23/02/2024;
- l'ARPA Molise, con nota acquisita al prot. regionale n. 75278/2024 del 04/06/2024, ha trasmesso la valutazione tecnica, in risposta alla nota prot. regionale n. 66865/2024, con valenza puramente istruttoria e non decisiva;
- la Società FATER S.p.A., con nota acquisita al prot. regionale n. 79583/2024 del 12/06/2024, ha chiesto all'ARPA Molise di voler esprimere il proprio parere tecnico-scientifico, in merito alla sostanzialità o meno, su *"l'introduzione del materiale "CHRISTMAS APPLE PIE II EAM6793400", da utilizzare in formulazioni già esistenti del processo produttivo Laundry"*;
- la Società FATER S.p.A., con nota acquisita al prot. regionale n. 92597/2024 del 10/07/2024, ha trasmesso le integrazioni documentali di cui alla nota prot.n. 66865/2024;
- l'ARPA Molise, con nota acquisita al prot. regionale n. 130486/2024 del 20/09/2024, ha trasmesso un'ulteriore valutazione tecnica, in risposta alla nota prot. regionale n. 66865/2024, con valenza puramente istruttoria e non decisiva;
- il Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali, con nota prot. regionale n. 135774/2024 del 01/10/2024, ha inviato alla Società la nota dell'ARPA Molise prot. 130486/2024 e comunicato che *"le modifiche previste - anche in considerazione della comunicazione da parte del richiedente di rinuncia alla modifica relativa al trattamento acque di falda (TAF) ricompresa nella richiesta del 30/04/2024 (nota acquisita al protocollo regionale n. 105269 in data 02/08/2024) - possono ritenersi non sostanziali. Pertanto, ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1, del D.Lgs. n. 152/2006, si comunica che il gestore può procedere alla realizzazione delle modifiche precedentemente comunicate (escluso impianto TAF). Si comunica, inoltre, che si rende necessario l'aggiornamento dell'Autorizzazione Integrata Ambientale - a cui questa Autorità Competente provvederà nei termini di legge - in considerazione della variazione dell'impatto emissivo in atmosfera già autorizzato"*;
- la Società FATER S.p.A., con nota acquisita al prot. regionale n. 148093/2024 del 25/10/2024, ha comunicato che *"a partire dalla data del 21.10.2024 verranno attuate le seguenti modifiche non sostanziali, autorizzate con riscontro dalla Regione Molise in data 01.10.2024, prot. partenza n. 135774/2024: introduzione della nuova materia prima CHRISTMAS APPLE PIE II EAM6793400, unità produttiva di utilizzo Making Laundry; utilizzo di due presse per compattare rifiuti di carta e cartone in ballotti prima"*

del deposito presso il luogo di produzione, in continuità con le operazioni di produzione; predisposizione delle emissioni convogliate E162 “sfiato serbatoio HEDP T-14901” ed E157 “sfiato serbatoio stoccaggio AE7 T-50201”;

- la Società FATER S.p.A., con nota acquisita al prot. regionale n. 156868/2024 del 13/11/2024, trasmessa contestualmente anche all'ARPA Molise, ha proposto, al fine del controllo delle emissioni, i V.L.E. di riferimento da assumere per ciascuno dei punti E90 ed E91;
- La Società FATER S.p.A., con nota acquisita al prot. regionale n. 151932/2025 del 22/10/2025, ha chiesto l'aggiornamento dell'Autorizzazione Integrata Ambientale nelle parti de quo con l'indicazione del V.L.E. di riferimento da assumere per ciascuno dei punti E90-E91;
- il Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali, con nota prot. regionale n. 155207/2025 del 30/10/2025, ha richiesto all'ARPA Molise la predisposizione della Relazione istruttoria di competenza, necessaria per l'aggiornamento dell'Autorizzazione integrata ambientale, relativamente i punti di emissione E90 e E91;
- con nota, acquisita al protocollo regionale n. 4480/2026 del 14/01/2026, l'ARPA Molise ha inoltrato la Relazione Istruttoria di cui al precedente punto, che è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

ATTESO che le modifiche proposte dalla società FATER S.p.A. riguardano (istanze dal 2022 al 2024):

- l'introduzione della nuova materia prima dal nome commerciale PIGMENTO VERDE COSMENYL VERDE OC 100, unità produttiva di utilizzo Making BLEACH, stoccata in taniche, miscela di sostanze non pericolose, consumo presunto pari a 0.025 Mg/anno, utilizzata in modo complementare alla materia prime già autorizzate;
- l'introduzione della nuova materia prima dal nome commerciale FLOCCULANTE QUALIFLOC AE 3030, unità produttiva di utilizzo Making BLEACH, stoccata in taniche, miscela di sostanze pericolose H319, consumo presunto pari a 0.025 Mg/anno, utilizzata in modo integrativo alle materie prime già autorizzate;
- la dismissione del punto di emissione in atmosfera esistente denominato E148 “caldaia mobile HDL (potenza <300 kW)”;
- la dismissione dei punti di emissione in atmosfera esistenti denominati E25 “sfiato cappa laboratorio IHMM”, E26 “sfiato cappa laboratorio IHMM”, E27 “sfiato cappa laboratorio IHMM” e E28 “sfiato cappa laboratorio IHMM”, classificati alla lettera jj) del punto 1 alla parte I dell'Allegato IV alla parte V del D.lgs. 152/2006 e censiti ex art. 272, comma 1, del D.lgs. 152/2006 come impianti/attività le cui emissioni sono scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico;
- la conseguente attivazione del nuovo punto di emissione in atmosfera denominato E25 “cappe laboratori IHMM”, derivante dalla modifica della convogliabilità e dall'accorpamento delle predette emissioni E25, E26, E27 e E28 equivalenti dal punto di vista qualitativo, sotteso a UTA con portata variabile da 500 a 6600 Nm³/h, munito di sistema di contenimento delle emissioni in atmosfera, munito di camino con quota dal suolo di circa 1.20 m e sezione di emissione di 1.02 m², portata massima di 6600 Nm³/h, da classificare alla lettera jj) del punto 1 alla parte I dell'Allegato IV alla parte V del D.lgs. 152/2006;
- nell'installazione di 2 presse per compattare rifiuti di carta e cartone in ballotti prima del deposito presso il luogo di produzione, in continuità con le operazioni di produzione
- la posa in opera e esercizio dei due nuovi serbatoi contraddistinti rispettivamente dagli identificativi T-52001 e T-52002, da ubicare nella diga denominata D11 del reparto MAKING BLEACH, in vetroresina (PRFV) di capacità pari a 65 m³ ognuno, di altezza pari a 8.30 m ognuno, dotati di vent contraddistinti da identificativi MK-0103 e MK- 0106, con altezza da terra di circa 10.2 m, da adibire allo stoccaggio di acque di riciclo contenenti ipoclorito di sodio in quantità inferiore all'1% in sostituzione della vasca denominata D6 “Piscina MAKING” e del serbatoio contraddistinto dall'identificativo T-43001 “Serbatoio acque di ricircolo – ex scarp BBPP”; il tutto secondo l'assetto di cui alla planimetria indicante i serbatoi, le vasche e i bacini di contenimento del reparto MAKING BLEACH (aggiornamento al 07/02/2024, rev. 8);
- la conseguente attivazione di emissioni convogliate in atmosfera, costituite dagli sfiati dei vent contraddistinti rispettivamente dagli identificativi MK-0103 e MK-0106 dei predetti serbatoi T-52001 e T-52002, nei nuovi punti di emissione E90 “sfiati serbatoio acque ricircolo T-52001” e E91 “sfiati serbatoio acque ricircolo T-52002”, da autorizzare ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/2006, privi di sistemi di contenimento delle emissioni in atmosfera conformi alle BAT, muniti entrambi di camini con quota dal suolo di circa 10.2 m, portate massime entrambi di 3 Nm³/h, durate emissioni entrambi di 24 h/d, frequenze emissioni entrambi di 365 d/anno e sezioni di emissione entrambi di 0.0026 m²;
- l'attivazione di emissioni convogliate in atmosfera, costituite dalla captazione e dal convogliamento delle emissioni diffuse e fuggitive rilasciate negli ambienti di lavoro provenienti dagli sfiati del serbatoio contraddistinto dall'identificativo T-50201 contenente il composto organico identificato con CAS no. 68002-97-1 (alcoli, C10-16, etossilati; sostanza pericolosa H302 H318 H412; nessun dato disponibile sulla pressione vapore o sulla volatilità), nel nuovo punto di emissione E157 “sfiato serbatoio stoccaggio AE7 T-50201”, da autorizzare ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/2006, privo di sistema di contenimento delle emissioni in atmosfera conforme alle BAT, munito di camino con quota dal suolo di circa 6.5 m, portata massima di 0.2 Nm³/h, durata emissioni di 24 h/d, frequenze emissioni di 350 d/anno e sezioni di emissione

di 0.0019 m2;

- l'attivazione di emissioni convogliate in atmosfera, costituite dalla captazione e dal convogliamento delle emissioni diffuse e fuggitive rilasciate negli ambienti di lavoro provenienti dagli sfiati del serbatoio contraddistinto dall'identificativo T-14901, contenente il composto organico identificato con CAS no. 2809-21-4 (1- Hydroxyethane-1,1-diyl) bis (phosphonic acid); sostanza pericolosa H290 H302 H181; nessun dato disponibile sulla pressione vapore o sulla volatilità), nel nuovo punto di emissione E162 "sfiato serbatoio HEDP T-14901", da autorizzare ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/2006, privo di sistema di contenimento delle emissioni in atmosfera conforme alle BAT, munito di camino con quota dal suolo di circa 6.5 m, portata massima di 0.2 Nm3/h, durata emissioni di 24 h/d, frequenze emissioni di 350 d/anno e sezioni di emissione di 0.0013 m2;

- l'introduzione della nuova materia prima CHRISTMAS APPLE PIE II EAM6793400, unità produttiva di utilizzo Making LAUNDRY, stoccata in IBC, miscela di sostanze pericolose H315 H317 H319 H411, consumo presunto pari a 2 Mg/anno, utilizzata in modo alternativo alle materie prime già autorizzate;

DATO ATTO che l'imposta di bollo, a cui è assoggettato il presente atto ai sensi del D.P.R. n. 642/72, è stata assolta in modo virtuale tramite apposizione della marca da bollo di € 16,00, avente i seguenti estremi identificativi, depositata, in atti:

Identificativo: 01220813017743

Data: 09/02/2024

RITENUTO di dover provvedere, ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1, del decreto legislativo n. 152/06, all'aggiornamento dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA) rilasciata con determinazione dirigenziale n. 4614 del 29/09/2016, così come aggiornata e integrata rispettivamente con le successive n. 4488 dell'11/09/2017, n. 5530 del 22/10/2018, n. 3238 dell'8/06/2021, n. 1547 del 27/03/2023 e n. 3910/2023, fatto salvo il rispetto delle prescrizioni stabilite nei provvedimenti dirigenziali sopra menzionati;

VISTO il D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni, recante Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi e dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria della Regione Molise;

VISTI, infine:

- il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, concernente il "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", come modificato e integrato dal D.lgs. 25 maggio 2016, n. 97;

- il provvedimento del Garante Privacy n. 243 del 15 maggio 2014 avente ad oggetto "Linee guida in materia di trattamento di dati personali contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati" che prevede un quadro di garanzie particolarmente stringente al fine di proteggere anche dati giudiziari – di cui è responsabile il funzionario incaricato dall'ente, nonché il Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali;

- la deliberazione della Giunta Regionale del Molise n. 128 del 14 maggio 2021 avente ad oggetto: "Adempimenti in materia di privacy nell'ordinamento regionale, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 e successive modificazioni e integrazioni. Nomina dei responsabili del trattamento (attribuzione di funzioni e compiti a soggetti determinati)";

- la DGR n. 49 del 29 gennaio 2024 e successivi provvedimenti attuativi con i quali, rispettivamente, è stata adottata la nuova direttiva sui controlli interni di regolarità amministrativa e sono state stabilite le modalità operative e attuative;

ATTESO che nei confronti del sottoscritto Direttore Reggente del Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali, non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis della L. n. 241/90;

DETERMINA

1. le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di aggiornare, ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1, del decreto legislativo n. 152/06, l'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) rilasciata dalla Regione Molise con determinazione dirigenziale n. 4614 del 29/09/2016, così come aggiornata e riesaminata rispettivamente con le successive n. 4488 dell'11/09/2017, n. 5530 del 22/10/2018, n. 3238 dell'8/06/2021, n. 1547 del 27/03/2023 e n. 3910/2023, fatto salvo il rispetto delle prescrizioni stabilite nei predetti provvedimenti dirigenziali, in favore della società FATER S.p.A. con sede legale in Via Mare Adriatico, 122 del Comune di Spoltore (PE), per l'esercizio del proprio stabilimento di fabbricazione di prodotti chimici a base di cloro e perossido, sito in Via Cristofaro Colombo snc del Comune di Campochiaro (CB);
3. di stabilire che il presente aggiornamento riguarda, in particolare, le modifiche relative a:

- l'introduzione della nuova materia prima dal nome commerciale PIGMENTO VERDE COSMENYL VERDE OC 100, unità produttiva di utilizzo Making BLEACH, stoccata in taniche, miscela di sostanze non pericolose, consumo presunto pari a 0.025 Mg/anno, utilizzata in modo complementare alla materia prime già autorizzate;
 - l'introduzione della nuova materia prima dal nome commerciale FLOCCULANTE QUALIFLOC AE 3030, unità produttiva di utilizzo Making BLEACH, stoccata in taniche, miscela di sostanze pericolose H319, consumo presunto pari a 0.025 Mg/anno, utilizzata in modo integrativo alle materie prime già autorizzate;
 - la dismissione del punto di emissione in atmosfera esistente denominato E148 "caldaia mobile HDL (potenza <300 kW)";
 - la dismissione dei punti di emissione in atmosfera esistente denominati E25 "sfiato cappa laboratorio IHMM", E26 "sfiato cappa laboratorio IHMM", E27 "sfiato cappa laboratorio IHMM" e E28 "sfiato cappa laboratorio IHMM", classificati alla lettera jj) del punto 1 alla parte I dell'Allegato IV alla parte V del D.lgs. 152/2006 e censiti ex art. 272, comma 1, del D.lgs. 152/2006 come impianti/attività le cui emissioni sono scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico;
 - la conseguente attivazione del nuovo punto di emissione in atmosfera denominato E25 "cappe laboratori IHMM", derivante dalla modifica della convogliabilità e dall'accorpamento delle predette emissioni E25, E26, E27 e E28 equivalenti dal punto di vista qualitativo, sotteso a UTA con portata variabile da 500 a 6600 Nm³/h, munito di sistema di contenimento delle emissioni in atmosfera, munito di camino con quota dal suolo di circa 1.20 m e sezione di emissione di 1.02 m², portata massima di 6600 Nm³/h, da classificare alla lettera jj) del punto 1 alla parte I dell'Allegato IV alla parte V del D.lgs. 152/2006;
 - nell'installazione di 2 presse per compattare rifiuti di carta e cartone in ballotti prima del deposito presso il luogo di produzione, in continuità con le operazioni di produzione
 - la posa in opera e esercizio dei due nuovi serbatoi contraddistinti rispettivamente dagli identificativi T-52001 e T-52002, da ubicare nella diga denominata D11 del reparto MAKING BLEACH, in vetroresina (PRFV) di capacità pari a 65 m³ ognuno, di altezza pari a 8.30 m ognuno, dotati di vent contraddistinti da identificativi MK-0103 e MK-0106, con altezza da terra di circa 10.2 m, da adibire allo stoccaggio di acque di riciclo contenenti ipoclorito di sodio in quantità inferiore all'1% in sostituzione della vasca denominata D6 "Piscina MAKING" e del serbatoio contraddistinto dall'identificativo T-43001 "Serbatoio acque di ricircolo – ex scarp BBPP"; il tutto secondo l'assetto di cui alla planimetria indicante i serbatoi, le vasche e i bacini di contenimento del reparto MAKING BLEACH (aggiornamento al 07/02/2024, rev. 8);
 - la conseguente attivazione di emissioni convogliate in atmosfera, costituite dagli sfiati dei vent contraddistinti rispettivamente dagli identificativi MK-0103 e MK-0106 dei predetti serbatoi T-52001 e T-52002, nei nuovi punti di emissione E90 "sfiati serbatoio acque ricircolo T-52001" e E91 "sfiati serbatoio acque ricircolo T-52002", da autorizzare ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/2006, privi di sistemi di contenimento delle emissioni in atmosfera conformi alle BAT, muniti entrambi di camini con quota dal suolo di circa 10.2 m, portate massime entrambi di 3 Nm³/h, durate emissioni entrambi di 24 h/d, frequenze emissioni entrambi di 365 d/anno e sezioni di emissione entrambi di 0.0026 m²;
 - l'attivazione di emissioni convogliate in atmosfera, costituite dalla captazione e dal convogliamento delle emissioni diffuse e fuggitive rilasciate negli ambienti di lavoro provenienti dagli sfiati del serbatoio contraddistinto dall'identificativo T-50201 contenente il composto organico identificato con CAS no. 68002-97-1 (alcoli, C10-16, etossilati; sostanza pericolosa H302 H318 H412; nessun dato disponibile sulla pressione vapore o sulla volatilità), nel nuovo punto di emissione E157 "sfiato serbatoio stoccaggio AE7 T-50201", da autorizzare ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/2006, privo di sistema di contenimento delle emissioni in atmosfera conforme alle BAT, munito di camino con quota dal suolo di circa 6.5 m, portata massima di 0.2 Nm³/h, durata emissioni di 24 h/d, frequenze emissioni di 350 d/anno e sezioni di emissione di 0.0019 m²;
 - l'attivazione di emissioni convogliate in atmosfera, costituite dalla captazione e dal convogliamento delle emissioni diffuse e fuggitive rilasciate negli ambienti di lavoro provenienti dagli sfiati del serbatoio contraddistinto dall'identificativo T-14901, contenente il composto organico identificato con CAS no. 2809-21-4 (1-Hydroxyethane-1,1-diyl) bis (phosphonic acid); sostanza pericolosa H290 H302 H181; nessun dato disponibile sulla pressione vapore o sulla volatilità), nel nuovo punto di emissione E162 "sfiato serbatoio HEDP T-14901", da autorizzare ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/2006, privo di sistema di contenimento delle emissioni in atmosfera conforme alle BAT, munito di camino con quota dal suolo di circa 6.5 m, portata massima di 0.2 Nm³/h, durata emissioni di 24 h/d, frequenze emissioni di 350 d/anno e sezioni di emissione di 0.0013 m²;
 - l'introduzione della nuova materia prima CHRISTMAS APPLE PIE II EAM6793400, unità produttiva di utilizzo Making LAUNDRY, stoccata in IBC, miscela di sostanze pericolose H315 H317 H319 H411, consumo presunto pari a 2 Mg/anno, utilizzata in modo alternativo alle materie prime già autorizzate;
4. di subordinare l'efficacia del presente provvedimento di aggiornamento **al rispetto scrupoloso delle prescrizioni riportate nella Relazione Istruttoria predisposta dall'ARPA Molise**, allegata al presente dispositivo sotto la lettera "A" nonché delle disposizioni contenute nelle normative emanate in materia

ambientale e, in particolare, nella parte III bis del decreto legislativo n. 152/06;

5. di stabilire, infine, che:

a. restano ferme le prescrizioni e le disposizioni contenute nell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) rilasciata dalla Regione Molise con determinazione dirigenziale n. 4614 del 29/09/2016, così come aggiornata e riesaminata rispettivamente con le successive n. 4488 dell'11/09/2017, n. 5530 del 22/10/2018, n. 3238 dell'8/06/2021, n. 1547 del 27/03/2023 e n. 3910/2023, per quanto compatibili, comprese quelle riguardanti le procedure di riesame e/o rinnovo e/o modifica dei provvedimenti autorizzativi, previste dal predetto decreto legislativo n. 152/06;

b. il presente provvedimento deve essere sempre custodito presso l'installazione;

c. la presente autorizzazione non esonera dal conseguimento delle altre autorizzazioni, o provvedimenti comunque denominati, di competenza di altre autorità, previsti dalla normativa vigente per la costruzione di eventuali opere e per l'esercizio delle attività in oggetto;

6. di ribadire il rispetto scrupoloso di quanto contenuto nella documentazione tecnica trasmessa dalla società e conservata agli atti;

7. in caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie o di esercizio in assenza di autorizzazione, l'Autorità Competente procederà, ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 29-decies, comma 9, del D. Lgs 152/2006 e ss.mm.ii, secondo la gravità delle infrazioni;

8. precisare che i termini di validità temporale dell'autorizzazione alla gestione dell'impianto sono strettamente connessi a quanto stabilito nella determinazione dirigenziale n. 4614/2016;

9. di assoggettare il presente atto agli obblighi di pubblicità in tema di trasparenza nella pubblica amministrazione previsti nel decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, concernente il "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", come modificato ed integrato dal D.lgs. 25 maggio 2016, n. 97;

10. assoggettare il presente atto agli obblighi di pubblicità in tema di trasparenza nella pubblica amministrazione previsti nel D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, concernente il "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", come modificato e integrato dal D.lgs. 25 maggio 2016, n. 97;

11. non assoggettare il presente provvedimento al controllo interno successivo di regolarità amministrativa, sulla base della direttiva approvata con D.G.R. n. 49/2024;

12. dare atto che il presente provvedimento soggiace al rispetto della normativa sulla privacy e dei diritti dei terzi (Regolamento UE 2016/679), per quanto applicabili;

13. di trasmettere copia del presente provvedimento alla Società FATER S.p.A. di Campochiaro (CB), al Comune di Campochiaro (CB), alla Provincia di Campobasso e all'ARPA Molise – Direzione Generale e Dipartimento Provinciale di Campobasso;

14. di pubblicare il presente provvedimento su "Albo Pretorio on line" della Regione Molise e sul BURM come oggetto.

SERVIZIO TUTELA E VALUTAZIONI AMBIENTALI -
FITOSANITARIO REGIONALE
LEONARDO GIULIANO

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'Art.24 del D.Lgs. 07/03/2005, 82